

tutte nel senso di far ritenere che il divieto di cumulo in questione non riguardi i trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia”.

Nel contesto interpretativo delineato dalla Corte di Cassazione il divieto di cumulo non deve operare, oltre che per le pensioni liquidate al superstite di titolare di pensione di vecchiaia, anche per le pensioni liquidate ai superstiti di titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento, in quanto prestazioni tutte escluse dal divieto di cumulo con la rendita INAIL.

Del pari il divieto di cumulo non deve operare per le pensioni di reversibilità liquidate ai superstiti dei titolari di pensioni di invalidità a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 12 giugno 1984, n. 222, nella considerazione che per queste ultime prestazioni non è operante il predetto divieto.

Per l'assegno ordinario di invalidità è operante il divieto di cumulo. Peraltro sulla base delle considerazioni della Cassazione tale divieto non può estendersi alla pensione liquidata al superstite di titolare di assegno di invalidità, in quanto non reversibile a norma dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 222/1984 il quale dispone che “L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato”.

Di tale orientamento giurisprudenziale consolidato ha preso atto il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 ottobre 2001. E' stata pertanto emanata la circolare n.187 del 24 ottobre 2001, con cui è stato precisato che, il predetto articolo 1, comma 43, della legge n.335, come interpretato dalla Corte di Cassazione, deve avere riguardo esclusivamente alla pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità.

Con tale circolare è stato altresì precisato che per le pensioni in essere i relativi arretrati devono essere posti in pagamento su domanda degli interessati nei limiti della prescrizione ordinaria semprechè non sia intervenuta sentenza passata in giudicato con la quale è stata affermata l'incumulabilità di detti trattamenti pensionistici con la rendita vitalizia INAIL.

L'articolo 75, commi 1,2,3,4 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo a condizione di impegnarsi a posticipare il pensionamento e di stipulare con il datore di lavoro un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo del posticipo del pensionamento.

A decorrere dal 1° aprile 2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per l'accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di rinunciare all'accredito relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima .

Al momento dell'esercizio di tale facoltà il lavoratore deve impegnarsi a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista nei suoi confronti dalla normativa vigente per l'accesso al pensionamento di anzianità dandone comunicazione all'INPS.

L'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8 ha disposto che "in attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che: per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:

i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del

decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1 comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;

i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

I successivi commi 11 e 12 hanno stabilito rispettivamente che "con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13" e che "la domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza".

Per quanto riguarda gli oneri, il comma 13, da ultimo, ha disposto "all'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38 della legge 8 agosto 1995, n. 335".

In attuazione dell'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) si evidenziano i benefici in favore dei lavoratori che risultino aver svolto mansioni particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura nel periodo compreso tra la data dell'8 ottobre 1993 ed il 31 dicembre 2001.

Il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, di cui al richiamato comma 11 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001 ed è entrato in vigore in pari data.

Le disposizioni dell'articolo 78 e del decreto 17 aprile 2001 disciplinano "i lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano", tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 34 e 35, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché dell'articolo 1, commi 36, 37 e 38, della menzionata legge 333, dell'articolo 59, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto interministeriale del 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, che ha individuato i lavori in parola all'articolo 2, comma 1.

L'articolo 2 dello stesso decreto, al comma 1, stabilisce che nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica: "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; "lavori nelle cave": mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale"; "lavori nelle gallerie": mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; "lavori in cassoni ad aria compressa"; "lavori svolti dai palombari"; "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2° fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi di bordo o di grandi blocchi strutture;

“lavori di asportazione dell'amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Detti lavoratori sono ammessi a fruire dei benefici di riduzione dei limiti di età e di anzianità contributiva a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia vengano perfezionati, per effetto del riconoscimento dei benefici in parola, entro il 31 dicembre 2001, fatto salvo in ogni caso il limite di disponibilità di cui al comma 13 dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 374 del 1993, come integrato dall'articolo 1, comma 35, della legge 335 del 1995, dispone che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonchè per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati”.

Al successivo comma 2 stabilisce che fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa continuativa di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma è frazionabile in giornate che sono attribuite semprechè, in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti per il pensionamento di anzianità i benefici derivanti dalla normativa richiamata in premessa consistono nella riduzione del limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati e dell'età anagrafica fino ad un anno. I requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il diritto alla pensione di anzianità per particolari categorie di lavoratori dipendenti (operai, precoci, ecc) si consegue a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, cioè nell'anno 2001 al raggiungimento di un'anzianità contributiva di 35 anni in concorrenza con almeno 54 anni di età, ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 37 anni.

L'articolo 80, comma 25, legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che in caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

Il già citato decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, all'articolo 2 reca disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

L'articolo 2, comma 1 del citato decreto n. 346 ha stabilito che "la data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999 dei relativi requisiti".

Il richiamato comma 1 ha stabilito il differimento dei termini di presentazione della domanda di ammissione ai versamenti volontari e di pensionamento anticipato lavori socialmente utili per coloro che, pur essendo in possesso alla data del 31 dicembre 1999 dei prescritti requisiti minimi di contribuzione e di età, non hanno presentato la domanda stessa entro il 21 giugno 2000.

Per i soggetti che erano in possesso dei requisiti minimi, di contribuzione e di età, richiesti per l'ammissione al pensionamento anticipato e del requisito dei dodici mesi di effettivo impegno nei progetti lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità e che hanno presentato o presenteranno la domanda di prepensionamento successivamente al 21

giugno 2000 ed entro il 30 aprile 2001, il predetto trattamento pensionistico decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Il termine ultimo di decorrenza è il 1° maggio 2001.

La legge 14 dicembre 2000, n. 385, all'articolo 1, commi 1 e 2, stabilisce che, in deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni (o tre anni) al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio è, attribuita nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento medesimo.

L'integrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda dell'età del pensionato al 31 dicembre 1992.

Il comma 3 stabilisce che "l'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca".

In materia di lavoro a tempo parziale il decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 reca "disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES".

Il citato decreto n. 100 non contiene norme integrative di rilevanza ai fini pensionistici.

Il citato decreto legislativo 20 febbraio 2000, n. 61, detta nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale, abrogando alcune delle norme che precedentemente regolavano la materia.

Fermo restando che ai fini del diritto a pensione il requisito contributivo deve essere accertato secondo i principi generali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, (art. 7, c.1 e 5, della legge n. 638/1983, come modificato dall'art. 1, c.2, della legge n. 389/1989) ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione si computa per intero l'anzianità riferita ai periodi part-time.

Tale normativa riprende la precedente contenuta nell'abrogato articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

La Corte di Cassazione aveva già ritenuto applicabile, con sentenza n. 11.482 del 1997, la disciplina della legge n. 863 anche ai rapporti di lavoro part-time sorti come tali dall'inizio.

In materia, con sentenza n. 202 del 24-28 maggio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione: ciò nella considerazione che tale normativa va riferita non solo al caso di trasformazione del rapporto di lavoro ma anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti come tali dall'inizio.

In materia di perequazione automatica delle pensioni, la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 69 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede la modifica dell'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la quale stabiliva che per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo non fosse applicata alcuna perequazione, limitandone la durata a due anni.

Dal 2001, pertanto, la perequazione automatica è applicata anche per le fasce di importo superiori a otto volte il trattamento minimo.

Anche per il rinnovo dell'anno 2001 sono state applicate le disposizioni previste dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall'INPS che da Enti diversi.

Sempre in materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2001, n. 283, fissa nella misura definitiva del 2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2001 già applicato nella misura previsionale del 2,4 per cento.

In materia di integrazione al trattamento minimo la legge n. 385 del 14 dicembre 2000 prevede che nei confronti dei soggetti che si trovino in determinate condizioni di età e di contribuzione ed assicurazione, e che posseggano redditi cumulati con quelli del coniuge compresi nelle fasce di reddito stabilite dalla legge stessa, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito personale, è attribuita in misura percentuale variabile in relazione alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto.

Si segnala il decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, il quale ha ripristinato la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo nei confronti dei soggetti che possono far valere 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel nuovo sistema, stabilendo che gli anni di contribuzione antecedenti il decennio utile per il calcolo della retribuzione media sono valutati ponderandoli

con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione.

Si richiama inoltre l'articolo 2 della legge 27 novembre 2001, n. 417, di conversione del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, il quale stabilisce al comma 1 che l'articolo 1, comma 23, secondo periodo della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del medesimo articolo che abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Il comma 2 del citato articolo 2 il quale dispone che la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del decreto n. 355 ovvero entro il 1° ottobre 2001.

L'articolo 2 del decreto del 9 novembre 2001 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha elevato, a decorrere dal 1° luglio 2001, da £. 715.000 a £. 734.000, l'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 in favore dei pensionati di inabilità.

Tra i provvedimenti che hanno avuto riflessi sulla gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per l'anno 2001 si citano, brevemente, le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Il comma 7 del citato articolo 38, reca norme in materia di indebiti pensionistici stabilendo che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a L.16.000.000 (8.263,31 euro).

Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a L.16.000.000 (8.263,31 euro) non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo' essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

Le disposizioni sopra illustrate non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

L'articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca norme in favore dei Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne stabilendo che "La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638".

Il richiamato articolo 69, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che "l'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250".

I lavoratori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 sono "Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie" ovvero "le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie", il cui imponibile contributivo e' il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese (Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell'8 aprile 1961) e rivalutato annualmente a norma dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per effetto, quindi, dell'articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non trovano applicazione dal 1° gennaio 1984 nei confronti dei lavoratori in parola.

Com'e' noto, l'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per ogni anno solare successivo al 1983, e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accREDITAMENTO figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% (percentuale elevata dal 1° gennaio 1989 al 40% dall'articolo 1, comma 2, legge 7 dicembre 1989, n. 389) dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile annua per il predetto limite settimanale.

A seguito delle disposizioni dell'articolo 43, comma 3, della legge n. 488 del 2001, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne non e' piu' operante, dal 1° gennaio 1984, la riduzione delle settimane utili a pensione precedentemente operata negli anni in cui gli importi dei salari convenzionali erano risultati inferiori ai minimali.

Le pensioni in pagamento saranno ricostituite a domanda degli interessati, tenendo conto degli effetti della prescrizione decennale.

Potra' peraltro verificarsi che in talune situazioni l'importo in atto risulti piu' favorevole di quello conseguente alla ricostituzione; in tali casi non si fara' luogo alla ricostituzione, nella considerazione che le disposizioni in esame sono finalizzate a garantire una tutela pensionistica piu' favorevole per la categoria di lavoratori di che trattasi.

A completamento della presente disamina si citano delibere del Consiglio di Amministrazione che ancorche' adottate nell'anno 2000 hanno avuto riflessi sulla gestione finanziaria del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti anche per l'anno 2001.

Con deliberazione n. 324 del 13.giugno.2000 il Consiglio di Amministrazione ha dettato criteri in materia di integrazione al minimo in caso di titolarita' di due o piu' pensioni.

Tale deliberazione e' stata adottata in quanto la Corte di Cassazione, con varie sentenze (n.871, n. 1606, n.1609, n.6737, n.8503 e n. 8562, intervenute nell'anno 1999), ha stabilito che deve essere fornita un'interpretazione letterale dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 638 del 1983, che detta criteri di individuazione della pensione da integrare al minimo in caso di titolarita' di piu' pensioni.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nello stabilire che in caso di concorso di due o piu' pensioni inferiori al minimo l'integrazione spetta una sola volta, detta specifici criteri per l'individuazione della pensione sulla quale l'integrazione stessa deve essere corrisposta.

In particolare, tale norma dispone che "Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu' pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu' elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione, inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo e' garantita sulla sola pensione diretta, sempre che non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

In attesa dell'emanazione di nuove disposizioni normative in materia, il predetto Consiglio di Amministrazione ha deliberato che per le situazioni di plurititolarita' che insorgono da data successiva a quella della deliberazione, debbono trovare applicazione i criteri enunciati dalla Cassazione; per le situazioni di plurititolarita' gia' in essere, di procedere all'eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri giurisprudenziali, con effetto dalla data di insorgenza della situazione di plurititolarita', solo a seguito di richiesta da parte degli interessati; per le situazioni di plurititolarita' in cui una delle pensioni, avendo fruito dei benefici previsti dalla legge n. 140 del 1985 o dal DPCM del 16 dicembre 1989, risulti attualmente di importo superiore al trattamento minimo, di non modificare la situazione in essere. Pertanto, per le situazioni di plurititolarita' insorte

dal 14 giugno 2000 in poi l'individuazione della pensione da integrare deve essere effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati.

Nel caso di concorso di due o piu' pensioni a carico di gestioni diverse, l'integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione con il trattamento minimo di importo piu' elevato o, a parita' di importo al momento della coesistenza, sulla pensione con decorrenza piu' remota.

Non assume pertanto piu' rilevanza la circostanza che una delle pensioni sia liquidata nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sulla base di almeno 781 contributi settimanali effettivi e figurativi.

Nel caso di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione l'integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione diretta. Qualora una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente periodi successivi alla data di decorrenza della pensione non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

I criteri anzidetti si riferiscono a tutti i casi in cui la seconda o ulteriore pensione sia liquidata dal 14 giugno in poi, anche se con decorrenza anteriore.

Per le situazioni di pluritolarita' gia' in essere al 14 giugno 2000, l'eventuale trasferimento del trattamento minimo sulla base dei criteri precedentemente esposti e' effettuato solo a seguito di richiesta da parte degli interessati. Il trasferimento ha effetto dalla data di insorgenza della situazione di pluritolarita'.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 478 del 31 ottobre 2000, ha stabilito un più favorevole criterio di valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione ai superstiti in base all'articolo 22, 1° comma della legge 21 luglio 1965, n. 903.

In particolare il comma 7 dello stesso articolo 22 dispone che ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro "si considerano a

carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa".

Sulla base della predetta delibera, per l'accertamento del diritto a pensione ai superstiti deve essere adottato il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14 —septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato. Per l'anno 2000 tale limite è pari a L. 23.583.165 e cioè a lire 1.965.263 mensili.

Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento.